

Visto il regolamento (UE) 2 dicembre 2021 n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto in particolare l'art. 8 del regolamento (CE) n. 251/2014, come modificato dall'art. 3, par. 1, punto 6, del regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE, il quale prevede che il nome dell'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato è protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che il prodotto IGP «Vermut di Torino» o «Vermouth di Torino» è registrato nel registro dei prodotti agricoli e alimentari nella filiera «vini aromatizzati»;

Considerato che la filiera «vini aromatizzati» non è prevista nei decreti 12 aprile 2000 n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto pertanto di dover integrare i già menzionati decreti 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con l'inserimento della filiera «vini aromatizzati»;

Ritenuto, inoltre, di dover integrare i citati decreti 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con l'individuazione delle categorie della citata filiera;

Ritenuto altresì necessario individuare la categoria dei «produttori e utilizzatori» che, all'interno della filiera produttiva «vini aromatizzati», assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della DOP o IGP;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), è integrato con la seguente categoria di produttori e utilizzatori:

r) «elaboratori» nella filiera «vini aromatizzati».

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, recante individuazione dei criteri di rappresentanza negli organismi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP è integrato con la seguente filiera produttiva e relative categorie:

r) filiera «vini aromatizzati»:

r1) coltivatori e/o raccoglitori;

r2) elaboratori;

r3) imbottigliatori;

r4) titolari della ricetta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A02315

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2024.

Fondo opere indifferibili 2023. Procedura semplificata, secondo semestre. Interventi sospesi.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;


Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto, in particolare, il comma 370 del citato art. 1, con il quale sono disciplinate, nell'ambito della procedura semplificata, le modalità di assegnazione nonché di verifica e revoca delle risorse preassegnate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *G.U.* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'anno 2023, nonché le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato art. 1;

Visto in particolare l'art. 10, comma 3, del richiamato decreto del 10 febbraio 2023, ai sensi del quale viene disciplinata la verifica riguardante l'effettivo avvio delle procedure di affidamento nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023 afferenti interventi per i quali è stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 58 del 1° marzo 2024 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 marzo 2024, n. 65, con il quale, con riferimento alla procedura semplificata del primo semestre, sono stati approvati l'Allegato 1, contenente l'elenco degli interventi per i quali è stata confermata l'assegnazione delle risorse



se; l'Allegato 2, contenente l'elenco degli interventi per i quali non è stata completata la procedura di verifica di cui all'art. 10, commi da 1 a 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, ma con riferimento ai quali è stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023; l'Allegato 3, contenente l'elenco degli interventi per i quali non è stata confermata l'assegnazione delle risorse;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del sopracitato decreto RGS n. 58/2024, ai sensi del quale, in riferimento agli interventi di cui all'Allegato 2, le amministrazioni titolari dei programmi, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, devono indicare con nota formale, per ogni intervento, le informazioni relative alle procedure di affidamento dei lavori e al fabbisogno finanziario, previste al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023;

Viste le note con le quali le amministrazioni responsabili hanno fornito il riscontro di cui al comma 2, art. 1 del decreto RGS n. 58/2024, ed in particolare le note: prot. n. 8231 del 19 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per le strade e le autostrade, prot. n. 11649-P del 2 aprile 2024 del Ministero della cultura, prot. n. 43172 del 29 marzo 2024 del Ministero dell'interno, prot. n. 46667 del 15 marzo 2024 e prot. n. 53049 del 2 aprile 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito; prot. n. 1156 del 2 aprile 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Unità di missione per il PNRR; prot. n. 4775 del 20 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; prot. n. 150-P del 2 aprile 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Unità di missione PNRR; prot. n. 16697 del 28 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile;

Rilevato che, con le sopraelencate note, per cinque interventi già ricompresi nel menzionato Allegato 3 le amministrazioni responsabili hanno comunicato la corretta associazione tra il CIG valido e relativo CUP, e che, pertanto, gli stessi confluiscono nell'Allegato 1 per complessivi euro 583.218,64;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione definitiva delle risorse per gli interventi in possesso dei requisiti di accesso al Fondo;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione definitiva e integrazione degli Allegati

1. È approvato l'Allegato A denominato «Ulteriori assegnazioni definitive procedura semplificata secondo semestre 2023», che costituisce parte integrante del presente decreto, che riporta le assegnazioni definitive

degli interventi per i quali è stato riscontrato il requisito dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori per complessivi euro 19.211.247,19.

2. È approvato l'Allegato B denominato «Ulteriori assegnazioni non confermate», nel quale confluiscono gli interventi per i quali la preassegnazione non è confermata, per complessivi euro 11.845.198,21.

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche agli allegati al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 58 del 1° marzo 2024, che si intendono integralmente sostituiti:

a) l'Allegato 1, contenente gli interventi per i quali si è provveduto ad assegnare le risorse in via definitiva, viene integrato degli interventi di cui all'Allegato 2 e all'Allegato 3 per i quali le amministrazioni titolari hanno attestato l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori. Il totale dell'Allegato 1 è pertanto di complessivi euro 108.375.994,51 di cui euro 108.132.109,21 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 243.885,30 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC. Conseguentemente, i medesimi interventi vengono espunti dagli allegati di provenienza;

b) l'Allegato 3, contenente gli interventi per i quali in mancanza dei requisiti, non viene confermata l'assegnazione delle risorse viene integrato degli interventi di cui all'Allegato 2 per i quali l'assegnazione non è stata confermata dalle amministrazioni titolari dei programmi e decurtato degli interventi confluiti nell'Allegato 1. Il totale dell'Allegato 3 è pertanto di complessivi euro 107.039.745,82, di cui euro 104.457.964,57 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 2.581.781,25 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC. Conseguentemente, i medesimi interventi vengono espunti dagli allegati di provenienza;

c) l'Allegato 4, che riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione istante, viene aggiornato.

Conseguentemente, l'Allegato 2 contenente gli interventi per i quali non è stata completata la procedura di verifica è soppresso.

3. Con riferimento agli interventi di cui all'Allegato B, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, provvedono ad annullare la preassegnazione dandone comunicazione agli enti locali attuatori.

Art. 2.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Per gli interventi di cui all'Allegato A entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate definitivamente con l'Al-



legato 1. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche dettato piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

24A02381

DECRETO 29 aprile 2024.

Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2021 e 2022, relative al canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale, a norma del successivo comma 838, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che individua i comuni, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 998, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997;

Visto l'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in base al quale, per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019;

Visto il medesimo art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2021, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 17-ter e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che, per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i

